REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/79 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1626/78 relativo alla differenza di valore tra il riso a grani lunghi ed il riso a grani tondi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/79 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1626/78 della Commissione [3] ha fissato la differenza tra la varietà « Ribe », che viene considerata come la varietà più rappresentativa della produzione di riso a grani lunghi, e la varietà di riso a grani tondi in 20 unità di conto per tonnellata ;

considerando che, successivamente alla fine della campagna 1977/1978, nelle regioni produttrici i prezzi di mercato del riso a grani tondi e del riso a grani lunghi si sono fortemente ravvicinati in modo tale che il livello dei prezzi per il riso a grani tondi si è praticamente allineato su quello del riso a grani lunghi ;

considerando che, a seguito di tale evoluzione sul mercato comunitario del riso, è opportuno lasciare che la produzione ed i prezzi si orientino e si conformino maggiormente alle esigenze del mercato ; che, a tal fine, nella prospettiva di un regime di prezzi comune, è opportuno, in un primo tempo, ridurre della metà la differenza summenzionata tra il riso lungo ed il riso tondo ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio [4] ha fissato il coefficiente per la conversione in ECU degli importi fissati in unità di conto (UC) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1626/78, la cifra di « 20 unità di conto » è sostituita dalla cifra « 12,09 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

1 [1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
2 [2] GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 9.
3 [3] GU n. L 190 del 13. 7. 1978, pag. 18.
[4] GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.